



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato D.lgs. n. 286/98, a norma dell'articolo 1, comma 6 e successive integrazioni;

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n.15;

VISTA l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37 comma 2, della citata legge n. 286/98 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito nel Regno Unito, Paese non appartenente all'Unione Europea, dalla signora Stefania BRUNO;

VISTA la dichiarazione di valore in loco rilasciata il 29 settembre 2021 dal Consolato Generale d'Italia a Londra con la quale si certifica che il titolo di formazione professionale indicato nel dispositivo, completato in data 16 luglio 2021, abilita in Inghilterra all'insegnamento;

VISTA a nota 8 settembre 2022 GROW.D.1/SRG della Commissione europea di Bruxelles, con la quale si dispone che per le Qualifiche ottenute dopo la fine del periodo di transizione (31.12.2020) stabilito nell'Accordo di Recesso del Regno Unito dall'UE debbano applicarsi le norme nazionali per il riconoscimento;

VISTO l'art. 7 e successive modifiche del già citato decreto legislativo n. 206/2007, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

VISTA la circolare ministeriale prot. n. 5274 del 7.10.2013 che stabilisce le modalità di accertamento e di documentazione della lingua italiana ai fini del riconoscimento della professione di docente, ai sensi della normativa sopra indicata;

CONSIDERATO che l'interessata, cittadina italiana, di madrelingua italiano, possiede la

competenza linguistica necessaria, in quanto ha conseguito la formazione primaria, secondaria e accademica presso istituzioni scolastiche italiane;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007 in combinato disposto del comma 2, art. 49 del D.P.R. 394/99, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato d'origine, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione professionale conseguita;

RILEVATO, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni e dalla successiva formazione psicopedagogica;

RITENUTO, ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 22 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, conformemente al parere tecnico acquisito sulla valutazione della formazione posseduta dall'interessata, che il riconoscimento debba essere subordinato a misure compensative atteso che il percorso formativo svolto dall'interessata verte su materie in parte sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata;

VERIFICATO ai sensi del comma 6 dell'art. 22 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, che l'esperienza professionale documentata non è stata ritenuta idonea a compensare la carenza formativa riscontrata;

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 2703 del 09.12.2022, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

VISTA la comunicazione pervenuta a questo Ministero in data 02.03.2023 attraverso l'apposita piattaforma, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale svolta dall'interessata per gli insegnamenti in argomento;

D E C R E T A

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

a) diploma di istruzione post secondario: Laurea in Scienze dell'Educazione (Quadriennale - Vecchio Ordinamento) conseguita presso Università degli Studi di Firenze (FI) in data 05/11/1999;

b) PGCE - Postgraduate Certificate in Primary Education – 5-11 years (Diploma post-laurea di specializzazione per l'insegnamento nella scuola primaria - 5/11 anni) conseguito il 6.07.2020 presso la Oxford Brookes University (UK);

- titolo di abilitazione all'insegnamento: Certificato QTS -Qualified Teacher Status – n. 3964518 (Qualifica di Insegnante) rilasciato dal Department of Education - GOV.UK (Regno Unito) in data 31/07/2020,

- Certificato di INDUCTION rilasciato dal Department for Education il 16.07.2021,

posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa **Stefania BRUNO**, nata a Nuoro (NU) il 16/10/1975, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia per:

EE00 INSEGNAMENTO SCUOLA PRIMARIA

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Fabrizio Manca

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972.